

Investigazioni: cos'è la concorrenza sleale per sviamento clientela



Si definisce **concorrenza sleale per sviamento clientela** il dirottamento della clientela da una data azienda verso un'azienda concorrente da parte dei dipendenti o degli ex dipendenti

Sempre più frequentemente l'ambito di riferimento privilegiato per le agenzie di **investigazioni private** riguarda le investigazioni aziendali, che comprendono casi di **abuso dei permessi, assenteismo, frodi** etc da parte dei lavoratori. Tra le varie tipologie di "infedeltà" commesse da un dipendente nei confronti dell'azienda per cui lavora, va segnalato il **reato di concorrenza sleale per sviamento clientela**. Con questa definizione si fa riferimento al dirottamento dei clienti di una data azienda verso altre realtà alternative e concorrenziali da parte dei dipendenti dell'azienda stessa.

Questo accade perché il **lavoratore**, sfruttando le **proprie conoscenze** maturate nel corso degli anni, i rapporti instaurati con i clienti, le informazioni riservate e il know how aziendale, li usa per un **proprio tornaconto personale** o per favorire altri soggetti dal quale viene pagato. Secondo l'articolo 2598, n.3 del Codice Civile costituisce concorrenza sleale, *"l'acquisizione, tramite storno di dipendenti, di notizie riservate di pertinenza di un'impresa concorrente, così da risparmiare sul costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza ed alterando significativamente la correttezza della competizione, e ciò a prescindere dall'accertamento dell'eventuale presenza sul mercato di prodotti ottenuti sfruttando tali notizie"*.

Il **reato di concorrenza sleale per sviamento clientela** tuttavia può essere commesso non solo da un dipendente, ma anche da parte di un ex dipendente che non rispetta il patto di non concorrenza. La normativa in materia stabilisce per un ex dipendente che abbia sottoscritto il patto di non concorrenza (a fronte di un corrispettivo economico) di non danneggiare l'ex datore di lavoro. La legge precisa inoltre che il **vincolo ha durata di cinque anni**, qualora si tratta di ex dirigenti, e di tre anni in tutti gli altri casi, al fine di impedire all'ex dipendente di sfruttare a proprio favore le informazioni e i rapporti con i clienti e i fornitori, acquisiti durante l'ormai conclusa esperienza lavorativa, traendone beneficio e danneggiando l'attività dell'ex azienda.

In caso di concorrenza sleale il **datore di lavoro può esercitare i propri diritti in tribunale**, purché sia in grado di fornire prove concrete di tale reato. Ecco perché molte aziende si rivolgono alle agenzie di investigazioni private, che grazie alle loro competenze e a strumentazioni adeguate sono in grado di dimostrare la colpevolezza del lavoratore e supportare le ragioni dell'azienda in sede giudiziaria.